

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

(approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 19.11.2025 e aggiornato con delibera n. 59 del 13.04.2026)

PREMESSA GENERALE

Considerata la particolare articolazione territoriale del CPIA 7 “Anna Maria Lorenzetto” (una sede centrale e numerose sedi associate ubicate in Comuni diversi), la distanza tra le sedi, la difficoltà di reperire locali idonei ad accogliere contemporaneamente tutto il personale e la necessità di assicurare la piena partecipazione alle attività collegiali, il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni degli Organi collegiali in modalità telematica, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 1 – Oggetto del presente Regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi collegiali dell’Istituto CPIA 7 “Anna Maria Lorenzetto”

Art. 2 - Definizioni.

1. Ferma restando la preferenza per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali in presenza, quale modalità ordinaria di partecipazione, il Dirigente scolastico individua, in sede di convocazione, la modalità di svolgimento delle riunioni, in presenza o a distanza, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell’Istituto. Ai fini della determinazione della modalità, si tiene conto della natura dell’organo collegiale, della composizione e numerosità dei partecipanti, della tipologia delle funzioni esercitate, nonché della concreta disponibilità e idoneità degli spazi e delle condizioni organizzative complessive. La scelta è effettuata in modo da garantire l’efficacia, la regolarità e la piena funzionalità dei lavori collegiali, nonché la più ampia partecipazione possibile, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa, in coerenza con le caratteristiche proprie di ciascun organo collegiale, con particolare riguardo alla sua composizione, alle modalità di funzionamento, alle esigenze connesse allo svolgimento dei lavori e alla “natura delle funzioni esercitate dai componenti nell’ambito degli incarichi assunti.”
2. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni degli Organi collegiali che si svolgono con la seguente modalità:
 - a. uno o più componenti, ovvero tutti i componenti, collegati per videoconferenza, partecipano a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede centrale dell’Istituto CPIA 7 “Anna Maria Lorenzetto”
3. Per videoconferenza si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi collegiali dell’Istituto.
 - Collegio dei Docenti;
 - Consiglio di Istituto;
 - Giunta Esecutiva;
 - Consigli di classe, interclasse, Livello, Dipartimenti e Commissioni.

Art. 4 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a. la segretezza della seduta;
 - b. l'identificazione degli intervenuti;
 - c. la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - d. la visione degli atti della riunione;
 - e. lo scambio di documenti;
 - f. la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
 - g. la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
 - h. l'approvazione dei verbali e delle delibere.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione a tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della chat della piattaforma e di sistemi informatici di condivisione di file.

Art. 5 – Limitazioni

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli Organi collegiali per deliberare sulle materie di propria competenza.
2. In caso di adunanza telematica per le votazioni a scrutinio segreto, dovrà essere garantita la segretezza del voto, a meno che non sia stata presentata una sola candidatura.

Art. 6 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Dirigente scolastico o del Presidente, a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità di legge.
 - a. La convocazione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà contenere l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica.
 - b. Il link alla riunione e i relativi codici di accesso non possono essere condivisi con terzi.
 - c. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
 - d. La firma di presenza, per le sedute di Collegio dei Docenti, avverrà attraverso una delle seguenti modalità, che verranno di volta in volta specificate in sede di convocazione:
 - ❖ la compilazione di un form il cui link verrà reso disponibile su chat (5 minuti prima della seduta), in grado di registrare, in automatico, la data e l'ora della loro compilazione;
 - ❖ invio in chat di nome/cognome + dicitura "presente".
 - e. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno e degli strumenti telematici utilizzati nella modalità a distanza (piattaforma videoconferenza, modulo di Google).
2. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche, l'Organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
3. La convocazione delle adunanze in modalità online deve essere inviata, a cura del Presidente o del Dirigente Scolastico, a tutti i componenti dell'organo almeno 48/72 ore prima della data fissata per l'adunanza, tramite posta elettronica e/o circolare interna. In caso di straordinaria urgenza, con almeno 24 ore di anticipo. L'invio delle suddette comunicazioni vale come avvenuta notifica.
4. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria dalla normativa vigente.
5. La delibera dell'adunanza deve indicare quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (contrari, astenuti, favorevoli) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme vigenti, per ciascun argomento all'ordine del giorno. I voti degli astenuti non vengono considerati ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo: per l'approvazione è necessario che i voti favorevoli siano superiori a quelli contrari.
6. Nel corso delle votazioni, è vietato fare interventi ed esprimere giudizi.
7. La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.

8. Per la votazione in sede di Collegio Docenti, visto il ragguardevole numero dei partecipanti, sarà adottata la seguente modalità di votazione:
In chat i Docenti provvederanno ad inserire cognome e nome seguito dalle seguenti votazioni:
- contrario
 - astenuto
- Le votazioni favorevoli saranno acquisite per successiva sottrazione e non necessitano di votazione scritta.
Per tali operazioni di voto, verrà dato un minuto di tempo il cui inizio verrà comunicato dal Dirigente Scolastico.
Per gli altri Organi collegiali, si adotterà l'alzata di mano e/o l'appello nominale.
9. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta. È assolutamente vietato, per motivi legati alla sicurezza, collegarsi da mezzi di trasporto.
10. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Presidente o al Dirigente Scolastico, con l'ausilio del Segretario verbalizzante, verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
11. Al fine di garantire un ordinato svolgimento della riunione, gli interventi potranno essere prenotati mediante l'apposita funzione prevista dalla piattaforma (icona mano alzata). Ad ogni partecipante, su un singolo punto all'ordine del giorno, è garantita la libertà di intervento (durata massima di 2 minuti) e l'eventuale libertà di una sola replica (durata massima 1 minuto). Il segretario curerà l'ordinata sequenza degli interventi.
12. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro giorno. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 7 – Verbale di seduta

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, in caso di riunione telematica, nel verbale deve essere riportata la modalità di svolgimento della seduta.

La verbalizzazione delle sedute avviene redigendo apposito verbale in cui saranno presenti data, ora, estremi dell'avviso di convocazione, ordine del giorno, i presenti, gli assenti, eventuali dichiarazioni e mozioni, eventuale sospensione della seduta, gli eventuali abbandoni od allontanamenti, l'orario di chiusura della seduta, gli estremi delle delibere, le motivazioni delle delibere prese, l'esito finale delle votazioni, la firma del segretario verbalizzante e del Presidente della seduta o del Dirigente scolastico.

Art. 8 – Tutela dei dati personali

I dati personali trattati in occasione delle riunioni telematiche sono gestiti nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003. È vietata la diffusione o registrazione non autorizzata delle immagini e delle comunicazioni. Eventuali registrazioni autorizzate sono custodite presso la sede centrale del CPIA e cancellate dopo la redazione del verbale.

Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali.

Una volta approvato, il Regolamento entra immediatamente in vigore e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.

Normativa di riferimento

- D.lgs. 297/1994, artt. 5, 7, 10, 11 – Funzioni e composizione degli Organi collegiali della scuola;
- D.P.R. 275/1999, art. 3 – Autonomia organizzativa e funzionale delle istituzioni scolastiche;
- D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), artt. 3 e 20 – Validità giuridica dei documenti informatici e delle comunicazioni digitali;
- Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 – Tutela dei dati personali.
- CCNL Istruzione e Ricerca 2019–2021, art. 44, comma 6 – Riunioni a distanza e attività collegiali.